



ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 28 del 08 aprile 2020

DIPARTIMENTO: SANITA' (DPF)

Oggetto: Accordo di collaborazione per la regolamentazione dei rapporti relativi alla gestione dell'emergenza COVID - 19 tra Regione Abruzzo e AA.SS.LL e le Strutture private accreditate per l'assistenza ospedaliera - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie

SERVIZIO:

Gli Estensori

Il Dirigente del Servizio
vacante

RESPONSABILE DELL'UFFICIO DPF 006 . 01

Dr.ssa ROSARIA DI GIUSEPPE

(firmato elettronicamente)

RESPONSABILE DELL'UFFICIO DPF 006 . 03

Dr.ssa PAOLA SONSINI

(firmato elettronicamente)

Al Direttore REGIONALE

data: **08 aprile 2020**

Prot. n. **96687/20/DPF006**

Il DIRETTORE REGIONALE

Dr. Giuseppe Bucciarelli

(firmato digitalmente)

Al Componente la Giunta preposto la Sanità data: **08 aprile 2020**

Prot.n. **96687 /20/DPF**

Il Componente la Giunta

Dott.ssa Nicoletta Veri

(firmato digitalmente)

Al Presidente della Giunta Regionale data: **08 aprile 2020**

Prot. n. **96787 /20/**



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;



- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile nn. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 10 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il Decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 recante *“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”*;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 10 marzo 2020 recante *“Raccomandazioni per la gestione dei pazienti oncologici e onco-ematologici in corso di emergenza da COVID-19”*;

VISTO il DPCM dell'11 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* col quale è stata decisa l'estensione all'intero territorio nazionale dell'area a contenimento rafforzato;

PRESO ATTO dell'attivazione della CROSS, Centrale Remota di Soccorso Sanitario attivata a Pistoia ai sensi della Direttiva del Dipartimento della Protezione Civile 24 giugno 2016;



PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l'Unità di Crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTE le Linee Guida del Sistema di Emergenza Urgenza n. 1/1996, che contempla la previsione, da parte delle Regioni, dell'istituzione di un *“Comitato regionale sanitario per l'emergenza, con compiti di programmazione ed indirizzo delle attività svolte nel sistema di emergenza”*;

VISTA la Legge Regionale n. 5/2008 ed in particolare il punto 5.4.1, il quale tra l'altro, prevede che la Giunta Regionale si avvalga dell'attività di un Comitato Regionale per l'Emergenza-Urgenza;

VISTA la DGR 702 del 24 ottobre 2011 recante *“Costituzione del Comitato Regionale Emergenza-Urgenza Abruzzo” (CREA)*;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

VISTA la DGR 602 del 25.10.2017 *“Approvazione disciplinare tecnico “Gestione informatizzata posti letto rete Emergenza-Urgenza”*;

VISTA la DGR 264 del 27.4.2018 *“Approvazione del documento Piano regionale delle Maxi-Emergenze – Regione Abruzzo”*;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 3 del 8 marzo 2020 che, nell'adottare le misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza da COVID – 2019, ha delineato, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologia locale, le azioni e gli interventi necessari a fronteggiarle e da attuare a livello aziendale, ordinando, tra l'altro, di:

- sospendere sino al 03 aprile 2020 le attività ambulatoriali svolte nella Regione Abruzzo nei limiti ed alle condizioni stabilite nel relativo allegato B;
- potenziare l'offerta di posti letto ed assistenza di terapia intensiva , malattie infettive pneumologia e di ogni altro reparto utile a fronteggiare i bisogni dei possibili pazienti critici affetti da COVID – 19 , attivando in urgenza, da parte delle AASSLL, anche in deroga ai procedimenti ordinari, posti letto aggiuntivi di Terapia Intensiva , in ampliamento o per riconversione delle degenze ordinarie;

- evitare a carico delle AASSLL il congestionamento delle strutture di emergenza favorendo la ricollocazione degli utenti presso le altre strutture del servizio sanitario regionale;
- ridimensionare, per tutto il periodo emergenziale del COVID – 19, le attività di elezione delle strutture di ricovero private accreditate, in attesa di ulteriori indicazioni da parte del Dipartimento Sanità e secondo gli indirizzi dell’Unità di Crisi in Accordo con il RSR
- coinvolgere gli operatori privati nella gestione dell’emergenza COVID – 19;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 7 del 9 marzo 2020, come prorogata con Ordinanza n. 23 del 03 aprile 2020 che, nell’adottare nuove misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, per favorire il massimo utilizzo possibile delle Terapie Intensive e la disponibilità di personale sanitario per l’emergenza da COVID – 19, ha disposto, tra l’altro, la sospensione - con decorrenza immediata e sino al 03 aprile 2020 - dei ricoveri programmati sia medici che chirurgici presso le strutture pubbliche sedi di DEA/PLS ordinando alle strutture private accreditate, per tutti il periodo emergenziale, di accogliere i pazienti NO COVID qualora trasferiti dalle strutture pubbliche della rete di emergenza regionale con correlativa rimodulazione della rispettiva attività di elezione;

VISTO il Decreto Legge del 18 del 17 marzo 2020 “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, che, nel richiamare la circolare del Ministero della Salute prot. GAB 2627 del 1° marzo 2020, ribadisce la necessità di procedere, nel rispetto delle modalità ivi dettagliate, ad una implementazione dell’assistenza sanitaria nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate;

RICHIAMATO nello specifico l’art. 3 del DL n. 18/2020 a tenore del quale:

- *comma 1. le regioni, le province autonome [...] e le aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all’articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel caso in cui:*

a) *la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richieda l’attuazione nel territorio regionale e provinciale del piano di cui alla lettera b) del presente comma;*

b) *dal piano, adottato in attuazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con circolare prot. GAB 2619 in data 29 febbraio 2020, emerga l’impossibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell’assistenza indicati dalla menzionata circolare del 1° marzo 2020 nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate, mediante le prestazioni acquistate con i contratti in essere alla data del presente decreto.*

- *comma 2. Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 mediante la stipula di contratti ai sensi del medesimo comma, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 8-quinquies del decreto*



legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono autorizzate a stipulare al medesimo fine contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi dell'articolo 8-ter del medesimo decreto legislativo.

- comma 3. Al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, in quanto ricoverato o in stato contumaciale a causa dell'infezione da COVID-19, le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano o delle aziende sanitarie, mettono a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture. Le attività rese dalle strutture private di cui al presente comma sono indennizzate ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

ATTESO che per le attività di cui all'art. 3 del DL n. 18/2020 commi 1,2,3 il successivo comma 6 autorizza la spesa ivi prevista per come ripartita nelle tabelle allegate al medesimo decreto;

VISTO il verbale rimesso dal Comitato tecnico CREA riunitosi in data 28 marzo 2020 in modalità di videoconferenza (All. 1);

DATO ATTO di quanto evidenziato nel suddetto verbale (All. n. 1), circa la ricorrenza in Regione Abruzzo delle condizioni emergenziali indicate dal riportato articolo 3 del Dl n. 18/2020;

RILEVATA, pertanto, la necessità di implementare il coinvolgimento degli erogatori privati nell'emergenza COVID - 19;

PRESO ATTO degli Accordi conclusi ai sensi della riferita normativa nazionale da altre Regioni sempre per la gestione dell'emergenza COVID-19;

VISTO lo schema di accordo allegato alla presente ordinanza, quale parte costitutiva ed integrante, (All. 2) che definisce e regola le modalità per il predetto coinvolgimento delle Case di Cura private accreditate della Regione Abruzzo;

PRECISATO che i contenuti dello schema di Accordo (All.2), definiti, *ratione materiae*, con il concorso di Servizi del Dipartimento Sanità oltre che con l'apporto di professionalità aziendali, sono stati delineati anche dopo aver acquisito e valutato le osservazioni delle Case di Cura private accreditate della Regione Abruzzo, conservate agli atti del predetto Dipartimento regionale;

PRESO ATTO delle "dichiarazioni di disponibilità" - agli atti del Dipartimento Sanità - che le Case di Cura private accreditate della Regione Abruzzo hanno fatto pervenire indicando le modalità del loro coinvolgimento- per come previste dallo schema di Accordo (modalità A, B, C) - e le dotazioni allo scopo impiegabili;

STABILITO che, su richiesta del Referente Sanitario Regionale per le Emergenze, di seguito, per brevità R.SR e previo parere del CREA, ove necessario in considerazione dell'evoluzione del quadro emergenziale regionale, gli accordi di collaborazione che saranno conclusi con le Case di Cura Private secondo lo schema negoziale allegato (All. n. 2), di comune intesa tra le parti, potranno essere prorogati e/o implementati con riferimento alle modalità di coinvolgimento nella gestione dell'emergenza COVID - 19 ed alle relative dotazioni impiegabili;



RIBADITO quanto già evidenziato dal CREA in occasione della riunione dello scorso 28 marzo 2020 (All. n. 1) circa la necessità “ *di tenere fermo, in capo alle strutture sanitarie private l’obbligo del rispetto della normativa nazionale in materia con la messa in campo di tutte le misure atte ad evitare le condizioni di contagio a carico dei pazienti COVID negativi, secondo percorsi distinti e isolati in uso presso le Aziende sanitarie pubbliche e secondo i protocolli di utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale, in ottemperanza a quanto disposto nell’OPGR n. 12 del 22 marzo 2020*”;

STABILITO che, fatto salvo il normale rapporto operativo tra le strutture sanitarie private e le AASSLL di competenza, il coordinamento delle iniziative e del quadro organizzativo delle prestazioni previste dagli accordi conclusi con le Case di Cura private per l’emergenza COVID - 19 sia riservato al RSR su proposta delle Direzioni sanitarie aziendali territorialmente competenti;

DEMANDATA

- al Dipartimento Sanità, secondo lo schema allegato (All. 2), la predisposizione dei singoli e specifici accordi con le Case di Cura private accreditate della Regione Abruzzo per la gestione dell’emergenza COVID - 19 e tutte le attività connesse alla relativa conclusione e notificazione;
- alle Aziende UUSLL competenti per territorio, tutti gli adempimenti connessi all’attuazione ed al monitoraggio dei suddetti accordi nonché alle verifiche delle attività svolte e alle liquidazioni anche attraverso l’implementazione di forme di cooperazione e collaborazione tra le Aziende UUSLL regionali;

STABILITO che gli oneri economici derivanti dagli accordi di collaborazione per l’emergenza COVID 19 conclusi dalle Case di Cura private accreditate della Regione Abruzzo secondo lo schema allegato (All. 2), troveranno copertura nell’ambito degli stanziamenti aziendali già previsti dalla programmazione economico- finanziaria regionale 2020 per l’acquisto di prestazioni ospedaliere da privato - che restano ad ogni buon conto confermati per l’intero anno - e, nell’eventualità di cui all’art 3 comma 1 lettera b del DL 18/20 , anche nelle risorse di cui all’art 3 comma 6 su cui gravano in ogni caso anche le fattispecie di cui all’art. 3 comma 3;

RITENUTO di valutare - al termine della presente fase emergenziale, per garantire il celere smaltimento delle liste di attesa medio tempore implementate - l’esigenza di riversare sulla programmazione economico finanziaria regionale 2021 per l’acquisto di prestazioni ospedaliere da privato, eventuali economie sugli stanziamenti aziendali già previsti dalla medesima vigente programmazione 2020;

RITENUTO, allo stesso scopo, di avviare da subito un confronto finalizzato a definire modalità idonee alla ripresa delle attività ambulatoriali che sarà di grande importanza nel momento in cui verrà meno l’emergenza;

VALUTATO lo stretto raccordo del Comitato tecnico CREA, per il tramite del Dipartimento Sanità, con l’Unità di Crisi istituita presso la Regione Abruzzo per l’emergenza Covid-2019;



RICHIAMATE:

- la nota Prot. R.A. 85302/DPF012 del 25.03.2020 indirizzata ai Direttori Generali delle ASL ed avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la rendicontazione della maggiore spesa legata all’emergenza sanitaria Covid-19”;
- la nota Prot. R.A. 86189/DPF017 del 26.03.2020 indirizzata ai Direttori Generali delle ASL avente ad oggetto “cruscotto posti letto gestione emergenza Covid-19” con cui, come già previsto dall’Ordinanza Presidenziale 12/2020, si dispone che le ASL garantiscano con tempestività e puntualità, tramite i responsabili di reparto e i bed manager, l’aggiornamento quotidiano delle dotazioni di posti letto di coorte programmati ed attivati (con specifica di quelli occupati) per pazienti Covid nei reparti di Terapia Intensiva, Malattie Infettive, Pneumologia, Medicina dei P.O., accedendo al gestionale: http://2.118.26.3/emma_covid tramite le credenziali rilasciate;

RITENUTO necessario, per quanto detto, assumere tutte le precitate misure per una migliore tenuta e risposta organizzativa ed operativa dell’intero sistema sanitario regionale all’epidemia in atto

ORDINA

-ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica-

1. di implementare il coinvolgimento delle Case di Cura private accreditate della Regione Abruzzo nell’emergenza COVID – 19;
2. di concludere, allo scopo, con le Case di Cura private accreditate della Regione Abruzzo resesi disponibili, gli accordi di collaborazione secondo lo schema contrattuale allegato alla presente ordinanza quale parte costitutiva ed integrante (All. 2);
3. di prevedere la prorogabilità e/o l’implementazione dei contenuti degli accordi di collaborazione - con riferimento alle modalità di coinvolgimento nella gestione dell’emergenza COVID - 19 ed alle relative dotazioni impiegabili – ove richiesto dal RSR e previo parere del CREA in considerazione dell’evoluzione del quadro emergenziale regionale;
4. di ribadire, quanto già evidenziato dal CREA in occasione della riunione dello scorso 28 marzo 2020 (All. n. 1) circa la necessità “ *di tenere fermo, in capo alle strutture sanitarie private l’obbligo del rispetto della normativa nazionale in materia con la messa in campo di tutte le misure atte ad evitare le condizioni di contagio a carico dei pazienti COVID negativi, secondo percorsi distinti e isolati in uso presso le Aziende sanitarie pubbliche e secondo i protocolli di utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale, in ottemperanza a quanto disposto nell’OPGR n. 12 del 22 marzo 2020*”;
5. di individuare, di comune accordo tra le AASSLL, un delegato alla sottoscrizione aziendale degli accordi ai fini della loro celere conclusione;
6. di riservare al R.SR, su proposta delle Direzioni Sanitarie aziendali territorialmente competenti, il coordinamento delle iniziative e del quadro organizzativo delle prestazioni previste dagli accordi conclusi con le Case di Cura private per l’emergenza COVID – 19, fatto salvo il normale rapporto operativo tra le strutture sanitarie private e le AASSLL di competenza;



7. di demandare alle Aziende UUSLL competenti per territorio, tutti gli adempimenti connessi all'attuazione ed al monitoraggio dei suddetti accordi nonché alle verifiche delle attività svolte e alle liquidazioni anche attraverso l'implementazione di forme di cooperazione e collaborazione tra le Aziende UUSLL regionali, ferma restando la predetta attività di coordinamento e di organizzazione del R.SR;
8. di demandare al Dipartimento Sanità, secondo lo schema allegato (All. 2), la predisposizione dei singoli e specifici accordi di collaborazione con le Case di Cura per la gestione dell'emergenza COVID - 19 e tutte le attività connesse alla relativa conclusione e notificazione;
9. di far gravare gli oneri economici derivanti dagli Accordi di collaborazione per l'emergenza COVID - 19 conclusi dalle Case di Cura private, sugli stanziamenti aziendali già previsti dalla programmazione economico finanziaria regionale 2020 per l'acquisto di prestazioni ospedaliere da privato, che restano, ad ogni buon conto, confermati per l'intero anno, e, nell'eventualità di cui all'art 3 comma 1 lettera b del DL 18/20, sulle risorse di cui all'art 3 comma 6 su cui gravano, in ogni caso, anche le fattispecie di cui all'art. 3 comma 3;
10. di stabilire, al termine della presente fase emergenziale, per garantire il celere smaltimento delle liste di attesa medio tempore implementate, l'esigenza di riversare sulla programmazione economico finanziaria regionale 2021 per l'acquisto di prestazioni ospedaliere da privato, eventuali economie sugli stanziamenti aziendali già previsti dalla medesima vigente programmazione 2020;
11. di avviare da subito un confronto finalizzato a definire modalità idonee alla ripresa di tutte le attività ambulatoriali che sarà di grande importanza nel momento in cui verrà meno l'emergenza.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

08 Aprile 2020

Il Presidente della Giunta

Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente